

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 11 DEL 13/06/2019

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Domanda unica – Campagna 2019.

PREMESSA

L'articolo 10-ter del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con L. 21 maggio 2019, n. 44, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, autorizza alla corresponsione di un'anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) e stabilisce che ciascun Organismo Pagatore possa deciderne l'attivazione.

L'Organismo Pagatore ARCEA dispone l'attivazione dell'anticipazione in regime de minimis.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti le modalità di erogazione dell'anticipazione per taluni aiuti richiesti nella domanda unica per la campagna 2019.

Riferimenti normativi

- D.L. 29 marzo 2019, n. 27 - Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 44
- DM3.06.2019, n.5932 - ATTUAZIONE DELL'ART 10-TER DEL DECRETO LEGGE 29 MARZO 2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 44 DEL 21 MAGGIO 2019 AVENTE AD OGGETTO "SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013"
- Circolare AGEA prot. 51787 del 12 giugno 2019 - SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013.
- Istruzioni Operative n. 4 del 20 febbraio 2019 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2019.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione(2008/C 14/02)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Attivazione dell'anticipazione

L'Organismo Pagatore ARCEA dispone l'attivazione dell'anticipazione in regime de minimis; l'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Aiuto de minimis

L'aiuto de minimis connesso all'anticipazione è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/02; il tasso di interesse è quindi pari a 0,89%.

Il periodo preso in considerazione per il calcolo dell'interesse decorre dalla data di erogazione dell'anticipo, fino al 30 giugno 2020.

Modalità di richiesta dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano presentato una domanda unica per la campagna 2019 presso l'Organismo Pagatore ARCEA.

Ai fini della concessione dell'anticipazione, gli agricoltori interessati presentano una richiesta all'Organismo Pagatore ARCEA entro il 20 giugno 2019.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica:

- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

L'OP ARCEA renderà disponibili le domande precompilate per tutti gli agricoltori che superano l'importo minimo concedibile.

I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la domanda precompilata dal SIAN, presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione

Le domande presentate vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti de minimis "agricolo" e Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. determinazione degli ettari complessivamente ammissibili;
3. verifica del livello di aiuti erogabili, tenuto conto degli aiuti de minimis, agricoli e non agricoli, complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente;
4. registrazione dell'importo della quota di interessi sull'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti;
5. comunicazione al richiedente del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante.

L'anticipazione è concessa per importi erogabili a partire da 750 euro:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- c) ai soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- d) ai soggetti che non beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dall'Organismo pagatore ARCEA con gli istituti bancari;
- e) ai soggetti che soddisfano il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'anticipazione non può essere concessa qualora l'importo dell'aiuto de minimis di cui al precedente paragrafo 3.1 non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

L'importo dell'anticipazione è fissato nella misura del 50% degli importi risultati ammissibili all'aiuto.

Sono esclusi dall'anticipazione, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la scadenza per la concessione dell'anticipazione stessa, gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC per le materie sotto riportate:

- a) documentazione antimafia: la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'infomativa è fissata a 25.000 euro;
- b) regolarità contributiva: l'obbligo di verifica degli adempimenti è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

L'Organismo pagatore ARCEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 20.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti con la domanda unica della relativa campagna.

Resta ferma la possibilità di procedere in ogni caso, se necessario, al recupero della somma anticipata anche mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti nell'ambito di un qualsiasi regime o misura sia FEAGA che FEASR.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Dirigente

Dott. Francesco Scarpelli



INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	Riferimenti normativi.....	2
3	Attivazione dell'anticipazione.....	3
3.1	Aiuto de minimis	3
4	Modalità di richiesta dell'aiuto.....	3
4.1.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA.....	4
5	Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione	4

CUAA

NUMERO DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

QUADRO K - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto:

[Empty box for signature]

Al fine di usufruire dell'aiuto previsto dal DM n.5932 del 03/06/2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

PRENDE ATTO:

- dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Che l'importo ammissibile può essere erogato dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.
- che l'importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 20.000,00;
- che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici in regime «de minimis» agricolo, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- che in caso di superamento della predetta soglia di € 20.000,00 l'aiuto suindicato non potrà essere concesso;
- che nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tale soglia, sarà soggetta al recupero della totalità dell'aiuto concesso;

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, richiede che la domanda unica sopra identificata sia ammessa alla corresponsione del pagamento anticipato in regime de minimis secondo le disposizioni di cui all'art. 10-ter della L.n. 44/2019, applicato dal DM n.5932 del 03/06/2019.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a: _____

il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento: _____

N° _____

Data scadenza: _____

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

QUADRO M - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DEL CAA

CUAA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

CAA:

UFFICIO:

OPERATORE :

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) la domanda è stata archiviata presso questo ufficio.

Data: _____

[nome + cognome]

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

Il sottoscritto, in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore [op]

[nome + cognome] in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)
